

Delibera di Consiglio comunale n. 5 del 02.07.2012

Illustra l'argomento l'assessore ai servizi finanziari Roberto Vitali.

Si apre di seguito il dibattito nel corso del quale, nei tratti essenziali, vengono formulati i seguenti interventi:

- il consigliere Chiesa, dopo aver chiesto ed ottenuto riscontro dall'assessore Vitali in ordine alla previsione indicativa sul gettito IMU prima casa, rileva che anche in questo caso, così come per il regolamento, una posizione definitiva potrà essere presa solo dopo le ulteriori verifiche al mese di settembre. Ritiene comunque che l'aliquota prevista sugli esercizi, che sono pochi, sia alta ed auspica in generale una revisione a favore dei cittadini.
- Il consigliere Brovedani Sanvido avanza forti perplessità sulla fondatezza della stima fatta in ordine al presunto gettito dell'imposta.
- L'assessore Vitali rileva, in proposito, che si è presa a riferimento la banca dati in possesso del Comune e poi sono state fatte delle proiezioni;
- Il consigliere Brovedani Sanvido rileva che già con il gettito della previgente ICI il Comune incassava 550.000 euro e pertanto la stima di incasso di 725.000 euro con la nuova imposta IMU non si ritiene fondato; contesta la veridicità dei dati forniti dall'assessore e che pertanto questa previsione vada ad incidere ingiustamente sulle tasche dei cittadini;
- L'assessore Zanetti fa presente che se il gettito sarà superiore si adegueranno le aliquote al ribasso;
- Il consigliere Brovedani Sanvido propone a questo punto di approvare le aliquote IMU secondo i parametri di base indicati nella legge statale;
- Il consigliere Chiesa ribadisce che una valutazione definitiva verrà fatta a settembre e che al momento verrà comunque espresso un voto contrario, non condividendosi l'impostazione delle aliquote;
- Il consigliere Andrea Zanotti rimarca che ad ogni modo ci si sarebbe aspettati una presa di posizione politica di contestazione contro il meccanismo statale che è stato messo in piedi.

Si propone a questo punto di procedere a votazioni separate per la proposta avanzata dal consigliere Brovedani Sanvido e quella depositata agli atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (decreto salva Italia) ha anticipato l'entrata in vigore delle norme che disciplinano l'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012. L'applicazione della nuova imposta riguarda tutti i comuni del territorio nazionale sulla base delle disposizioni dello stesso articolo 13 e degli artt. 8 e 9 del D.Lgs 23 del 2011, in quanto compatibili;
- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai fini dell'ICI (con espressa conferma dei commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ma calcolato sulla base dei nuovi coefficienti moltiplicatori da applicare alla rendita catastale rivalutata (comma 4);

- per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è calcolato sulla base della rendita catastale iscritta in catasto (al 1° gennaio dell'anno di imposizione) rivalutata del 5% e moltiplicata per i coefficienti previsti dalla legge;
- le aliquote base sono quelle stabilite dal suddetto decreto legge e pari al 0,40 per cento per l'abitazione principale, assimilate e pertinenze, al 2 per mille per i fabbricati rurali e strumentali, al 0,76 per cento per tutte le fattispecie;
- i comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquote di base sino a 0,3 punti percentuali;
- per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, è previsto un margine di manovrabilità da parte dei comuni fino a 0,2 punti percentuali;
- per i fabbricati rurali ad uso industriale è prevista una manovrabilità dell'aliquota fino allo 0,1 per cento;
- la detrazione applicabile all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, è pari a €. 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta. L'importo della detrazione va rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, come avveniva per l'ICI.;
- per gli anni 2012 e 2013 alla detrazione in questione si detraggono ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni, purchè risieda e dimori abitualmente nell'abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare €. 400,00;

CONSIDERATO che in conseguenza dell'istituzione dell'IMU lo Stato ha rideterminato in diminuzione i trasferimenti erariali;

RITENUTO, al fine di deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012 nel rispetto degli equilibri previsti dalla legge, di precisare che lo schema di detto bilancio è stato predisposto nell'intesa che il Consiglio comunale determinerà le aliquote dell'Imposta Municipale Unica Sperimentale come indicato nel dispositivo del presente atto;

RICHIAMATA la delibera consigliare di cui al precedente punto dell'ordine del giorno, con la quale è stato approvato il regolamento IMU disciplinante fra l'altro le casistiche che il comune ha ritenuto di sottoporre ad aliquota agevolata;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta comunale n. 66 del 21.06.2012 con la quale il comune si è avvalso della facoltà di individuare, a titolo indicativo, i valori delle aree edificabili ai fini IMU, confermando i valori in precedenza fissate ai fini I.C.I.;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio dell'Ufficio Finanziario sia sotto il profilo della regolarità tecnica, che contabile, pareri allegati al presente provvedimento quale Sub "A" per farne parte integrante;

TUTTO CIÒ premesso e considerato, proceduto preliminarmente alla votazione sulla proposta avanzata dal consigliere Brovedani Sanvido circa l'applicazione delle aliquote IMU secondo i parametri di legge, ottenendosi il seguente risultato: favorevoli n. 4 (minoranza consigliare), contrari n. 10 (maggioranza consigliare)

DELIBERA

Di respingere la proposta di istituire l'IMU secondo le aliquote di base previste ai sensi di legge.

Con successiva votazione di cui n. 10 voti favorevoli e n. 4 contrari (Andrea Zanotti, Chiesa, Brovedani Sanvido e Pozzi), essendo n. 14 i presenti e n. 14 i votanti

DELIBERA

1. Di dichiarare quanto indicato in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di precisare che lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012 è stato predisposto nell'intesa che il consiglio comunale determinerà le aliquote dell'Imposta Municipale Unica Sperimentale come sotto indicate:

Tipologia imponibile	Aliquota (%)
Abitazioni principali e relative pertinenze	0,50
Fabbricati rurali ad uso strumentali di cui all'art.9, c.3-bis del D.L.557/93	0,20
Altri fabbricati	0,84
Aree fabbricabili	0,84
Concessioni in uso gratuito a parenti in linea retta e affini fino al 1° grado	0,67
Alloggi assegnati da IACP o da cooperative edilizie a proprietà indivisa	0,67
Contratti di locazione a canone concordato ai sensi degli accordi territoriali	0,67

3. Di precisare che il territorio del Comune di Casciago attualmente ricade in aree montane e di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27/12/1977, n. 984 e pertanto sia i terreni agricoli che i fabbricati rurali ad uso strumentali sono esenti dall'imposta.
4. Di precisare che lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012 è stato predisposto nell'intesa che il Consiglio comunale determinerà le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;
5. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario i provvedimenti inerenti gli adempimenti utili per la pubblicazione dell'estratto della presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale.
